



Udine, 11.12.2015

OGGETTO: URGENTE – Nuove modalità di presentazione delle istanze di CIGO – Termini per fornire il calendario delle sospensioni allo Studio.

Circolare numero: 032/2015

In sintesi

La Circolare Inps 197/2015 appena emanata, ha fornito alcune prime indicazioni circa le nuove modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) riferite ai periodi di sospensione successivi al 24 settembre.

Il provvedimento dell'Istituto non definisce compiutamente tutte le modalità da seguire per il corretto adempimento, per cui, sino a che non verranno date nuove indicazioni, lo Studio adotterà la seguente procedura.

CIGO PER MANCANZA DI COMMESSE IN TUTTI I SETTORI (edilizia compresa)

Si procederà ad un doppio invio delle domande:

- 1) il **primo invio** sarà utile per rispettare i termini di presentazione, conterrà una richiesta preventiva e sarà correlata ai tetti massimi di potenziale utilizzo contenuti nell'accordo sindacale predisposto con le Oo.Ss. (ovvero conforme alla lettera di attivazione della procedura nel caso in cui le Oo.Ss. non abbiano richiesto incontri);
- 2) il **secondo invio** conterrà una richiesta "a consuntivo", verrà effettuato sulla base delle ore effettivamente fruite, ed ha come scopo essenziale quello di evitare che eventuali settimane autorizzate ma non utilizzate vengano conteggiate nei limiti di utilizzo della CIGO (vedi commento nell'approfondimento).

⇒ Con riferimento al **primo invio** ricordiamo che la domanda di CIGO va presentata perentoriamente entro 15 giorni dall'inizio della sospensione pertanto raccomandiamo alle aziende di inoltrarci tempestivamente gli accordi sindacali di CIGO non appena sottoscritti con il sindacato.

Segnaliamo che gli accordi di cassa integrazione sottoscritti da un solo sindacato potrebbero non essere perfettamente conformi alle nuove disposizioni normative; in attesa di chiarimenti sul punto, si impone di attivare sempre formalmente la procedura di informazione e consultazione sindacale inviando a tutte le Oo.Ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL e UGL) apposita comunicazione con lettera raccomandata RR o via pec. In tale contesto rammentiamo che la procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di comunicazione (ridotti a 10 per aziende con meno di 50 dipendenti). E' necessario pertanto inviare le comunicazione almeno 25 (o 10) giorni prima dell'inizio delle sospensioni.

Rammentiamo l'opportunità di rivolgersi alle Associazioni datoriali di riferimento per effettuare la procedura. Lo Studio è in ogni caso a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria ad inviare le comunicazioni di cui è cenno.



⇒ Con riferimento al **secondo invio** segnaliamo che le aziende non devono fare alcun adempimento sarà cura dello Studio provvedere in autonomia ad inviare all'Inps il consuntivo delle ore di CIGO utilizzate sulla base delle presenze mensili ricevute per la predisposizione del Libro Unico del Lavoro. Si tratta di un adempimento che non ha particolari termini di scadenza..

CIGO PER PIOGGIA ED EVENTI SIMILI IN EDILIZIA

Si procederà ad inviare le domande all'Inps a consuntivo ogni due settimane secondo il seguente calendario:

- **sospensioni per CIGO dal 24.09 al 29.11:** per tale periodo le aziende non devono fare alcun adempimento. Lo Studio è già a conoscenza delle ore di CIGO fruite nel periodo e provvederà, in autonomia, ad inviare all'Inps il consuntivo delle ore di CIGO utilizzate ripresentando, se del caso, le domande già presentate.

- **sospensioni per CIGO dal 30.11 al 13.12:** per tale periodo le aziende dovranno comunicare allo Studio il calendario delle presenze con le sospensioni effettivamente fruite suddiviso per dipendente. Il calendario dovrà pervenire entro e non oltre il 14.12. Lo studio provvederà ad inoltrare le domande entro la scadenza del 17.12.

- **sospensioni per CIGO dal 14.12 al 23.12** (si ipotizza che in prossimità del Natale non vi sia fruizione di CIGO): per tale periodo le aziende dovranno comunicare allo Studio il calendario delle sospensioni effettivamente fruite suddiviso per dipendente entro e non oltre il 24.12. Lo studio provvederà ad inoltrare le domande entro la scadenza del 29.12.2015.

- **sospensioni per CIGO dal 28.12 al 10.01:** per tale periodo le aziende dovranno comunicare allo Studio il calendario delle sospensioni effettivamente fruite suddiviso per dipendente entro e non oltre l'11.01.2016 Lo studio provvederà ad inoltrare le domande entro la scadenza del 12.01.2016

- **sospensioni per CIGO dal 11.01 al 24.01:** per tale periodo le aziende dovranno comunicare allo Studio il calendario delle sospensioni effettivamente fruite suddiviso per dipendente entro e non oltre il 25.01.2016 Lo studio provvederà ad inoltrare le domande entro la scadenza del 26.01.2016

Seguiranno ulteriori comunicazioni per i periodi successivi.

Approfondimento

Come è noto (vedasi nostra Circolare 26/2015) il D.Lgs. 148/2015, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, fornisce disposizioni per il riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali utilizzabili in costanza di rapporto di lavoro. A distanza di oltre 2 mesi l'Inps ha fornito nuove interpretazioni ed istruzioni operative per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO).

La domanda di CIGO va presentata perentoriamente entro 15 giorni dall'inizio della sospensione ma, in sede di prima applicazione, le domande riferite ai periodi dal 25 settembre al 2 dicembre (data di emanazione della Circolare Inps) possono essere presentate entro e non oltre il 17 dicembre 2015.

Con riferimento ai limiti di utilizzo, si segnala quanto segue:

- 1) limite delle 52 settimane nel biennio. Tale limite è stato confermato con la particolarità che, ai fini del computo, si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015. Il criterio di calcolo



- della settimana viene computato a giorni in funzione delle giornate effettivamente utilizzate (anche 1 ora di CIGO in una giornata vale 1 giorno e 5 giorni, anche non consecutivi, contano 1 settimana).
- 2) limite dei 24 mesi di integrazione salariale nel quinquennio. Si tratta di sommare tutte le settimane di CIGO e di altri ammortizzatori. Secondo le indicazioni Inps non è applicabile il criterio del computo a giorni e si tratta di settimane autorizzate indipendentemente dall'effettivo utilizzo.
 - 3) non possono essere autorizzate ore di CIGO eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di CIGO. Anche in tale ipotesi, secondo l'Inps, il riferimento è alle ore da autorizzare indipendentemente da quelle che verranno effettivamente utilizzate.

Considerato che, secondo le istruzioni dell'Istituto, i limiti indicati ai punti 2) e 3) fanno riferimento – come detto – alle settimane autorizzate, non pare opportuno presentare domande di CIGO preventive per lunghi periodi specie in ipotesi in cui non si fosse sicuri dell'utilizzo, ma sembrerebbe preferibile presentare domande "a consuntivo" ogni due settimane in modo da rispettare il termine perentorio dei 15 giorni.

L'adozione di una prassi siffatta renderebbe oltremodo onerosa la gestione della CIGO anche perché richiederebbe di reiterare la procedura di informazione e consultazione sindacale, da cui deriva l'opportunità del doppio invio delle domande in precedenza descritto, nella convinzione che l'Inps ben potrebbe considerare il primo invio come utile a rispettare i termini ed il secondo come utile a fini autorizzativi.

Si auspica che attraverso successivi chiarimenti l'Istituto, anche alla luce di un decreto rettificativo che sembrerebbe in preparazione, possa fornire indicazioni più chiare e pragmatiche in modo da evitare le gravose procedure del doppio invio delle domande e quella della consuntivazione bisettimanale in edilizia.

Segnaliamo infine che alla domanda va sempre allegato un file in formato .csv contenente una serie di dati riferiti a tutti i dipendenti in servizio nei 6 mesi antecedenti la domanda di CIGO. I dati richiesti (email del dipendente, numero di telefono del dipendente, mansione/reparto, ecc.) non riguardano i soli dipendenti coinvolti nelle sospensioni e quindi potrebbe trattarsi di dati, anche personali, non facilmente reperibili. In sede di prima applicazione, l'allegato di cui trattasi, può essere trasmesso anche successivamente all'invio della domanda, ma l'istruttoria di approvazione da parte dell'Inps non potrà avere inizio prima dell'invio.

Con riferimento alla compilazione di tale allegato lo Studio contatterà direttamente le aziende per reperire i dati mancanti.

Cordiali saluti.